

Spett.le

PROVINCIA DI RAVENNA

Piazza Caduti per la Libertà, 2

48121 Ravenna (RA)

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI 15 OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE BIENNALE, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445.

L'importo stimato presunto della concessione biennale di cui sopra, ai sensi dell'art. 167, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ammonta ad **Euro 320.000,00** (diconsi Euro trecentoventimila/00), Iva inclusa.

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

residente in _____ Via _____

codice fiscale _____

in qualità di (se società) _____

dell'operatore economico _____

con sede legale in _____

Via _____

con sede operativa in _____

Via _____

Codice Fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

n. di telefono _____ n. di fax. _____

indirizzo e-mail _____

indirizzo PEC _____

C H I E D E

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:

(barrare la voce che interessa)

- ☐ come imprenditore individuale, anche artigiano/società commerciale/società cooperativa (art. 45, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
- ☐ come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni/consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 45, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
- ☐ come consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile, tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
- ☐ come impresa mandataria (capogruppo) del Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE (art. 45, comma 1 lett. d), lett. e) e lett. f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) costituito o costituendo, con le seguenti imprese concorrenti mandanti:

- ☐ come impresa mandante del Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE (art. 45, comma 1 lett. d), lett. e) e lett. f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) costituito o costituendo, con le seguenti imprese concorrenti:

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 1) che l'operatore economico che si rappresenta non incorre in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. ⁽¹⁾
- 2) che l'operatore economico che si rappresenta non incorre nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinano ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. ⁽²⁾
- 3) di possedere i requisiti speciali (requisiti di idoneità professionali, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. previsti dall'avviso di manifestazione di interesse, e specificatamente:
 - a) essere iscritti alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (o registro equivalente per i concorrenti esteri) alla data della presente manifestazione d'interesse per attività, ancorché non esclusiva, analoghi a quella oggetto della concessione.
 - b) essere iscritti, ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nelle categorie:
 - **Categoria 2bis:** produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;
 - **Categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
 - **Categoria 5:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
 - **Categoria 8:** intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
 - **Categoria 9:** bonifica dei siti inquinati;
 - c) di aver realizzato un fatturato globale d'impresa medio annuo, in ciascun esercizio del quadriennio precedente (esercizi 2017-2018-2019) non inferiore ad Euro 320.000,00, corrispondenti al doppio del valore annuo stimato dalla concessione;
 - d) di aver realizzato un fatturato specifico medio annuo, conseguito nel settore di attività oggetto della concessione, valutato considerando gli ultimi quattro esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad Euro 160.000,00 corrispondenti al valore annuo stimato della concessione;
 - e) che il concorrente ha eseguito nell'ultimo quadriennio almeno due servizi analoghi (ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali) a favore di Unioni

di Comuni, Comuni, Comuni Capoluogo, Amministrazioni provinciali o regionali, Città metropolitane o ANAS;

Qualora l'operatore economico singolo o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, non sia in possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui al punto 3 sub. c), d) ed e) ed intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, dovrà segnalarlo rendendo la dichiarazione sottoriportata:

dichiara di avvalersi ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni delle capacità del seguente operatore economico in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 3 sub. c), d), ed e):

Denominazione/Ragione sociale _____

con sede legale in _____

Via _____

Codice Fiscale n. _____ *Partita IVA n.* _____

n. di telefono _____ *n. di fax.* _____

indirizzo e-mail _____

indirizzo PEC _____

Non è consentito l'avvalimento relativamente al possesso dei requisiti generali ed al possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati al predetto punto 3 sub. a) così come previsto dall'art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016, nonché al punto 3 sub. b), così come stabilito dall'art. 89, comma 10 del D.lgs. 50/2016.

- 4) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- 5) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e tecnico professionali richiesti per l'affidamento della concessione biennale che invece dovrà

essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Provincia di Ravenna nei modi di legge in occasione della procedura negoziata;

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, contenuta nell'Avviso di indagine di mercato, di cui il presente documento costituisce allegato.

Il Dichiarante

(firma leggibile e per esteso)

Luogo _____, data _____

- Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, alla stessa dovrà essere allegata in originale o copia autenticata della procura.
- Si precisa che, nel caso di operatore economico in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, il presente modello allegato A) deve essere prodotto da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione o GEIE.

(1) Art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

(2) Art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

.....
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.